



35083/e

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**SEZIONE V**

**Avvocato Difensore:**

Crimaldi Bruno  
Ferrari Fabio Maria

**Presso:**

Grez E Associati Srl  
Corso Vittorio Emanuele II, 18 00186 Roma

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 09/03/2015 con il n. 1165/2015 ed esito: **Respinge Interlocutorio/A.**

**Numero Registro Generale: 3182/2014**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Consorzio Ge Se Cedi - Gestione Servizi Centro Direzione	Cimadomo Bruno Fiorentino Matteo Maria

**Contro:**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Comune Di Napoli, ed altri	Crimaldi Bruno Ferrari Fabio Maria

Roma, li' 09/03/2015

**l'operatore amministrativo**



35083/e

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**SEZIONE V**

**Avvocato Difensore:**

Crimaldi Bruno  
 Ferrari Fabio Maria

**Presso:**

Grez Studio  
 Corso Vittorio Emanuele II, 18 00186 Roma

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 09/03/2015 con il n. 1165/2015 ed esito: **Respinge Interlocutorio/A.**

**Numero Registro Generale: 3288/2014**

Parti	Avvocati
Comune Di Napoli	Crimaldi Bruno Ferrari Fabio Maria

**Contro:**

Parti	Avvocati
GALIERO SALVATORE, ed altri	Cannellini Edoardo

Roma, li' 09/03/2015

l'operatore amministrativo

N. 01165/2015REG.PROV.COLL.  
N. 03182/2014 REG.RIC.  
N. 03288/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2014, proposto dal Consorzio GE. SE CE. DI. - Gestione Servizi Centro Direzionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Cimadomo e Matteo Maria Fiorentino, con domicilio eletto presso il sig. Luca Savini in Roma, via Sabotino, n. 12;

***contro***

I signori Salvatore Galiero, Romanzi Laura, Ciccarino Anna, Miranti Ciro, Fossataro Elio, Barbato Cristina, De Pasquale Ada, Ianniello Annamaria, Parlato Simona, Oliva Barbara, Ionna Franco, Gualtieri Enrico, Scognamiglio Domenico, Cantelmo Antonio, Picillo Giuseppe, Boni Angelo, Di Domenico Eugenia, Adamo Francesco, Visone Ciro, Gargiulo Ombretta, Gargiulo Antonio, Esposito Gennaro, Ciliberti Gaetano, Caiazzo Maurizio, Galiero Filomena, Camozzi Antonio, Landolfi Antonio, Ceso Luigi, Nasta Eduardo, Merolla Ciro, Cozzolino Angela, Di Salvio Vincenzo, Martirani Giuliana, Politelli Nello, Politelli

Lena, Giove Eduardo, Binetti Angela, Ceruzzi Filippo, Monfrecola Agostino, Lizio Giovanni, Amato Francesco, Salvati Luigi, Meomartini Paola, Napolitano Carlo, Porcaro Vincenzo, Esposito Francesco, Amato Maria, D'Ambrosio Carmine, Zuccarelli Bruno, Galasso Annamria, Mandato Gerarda, Pascarelli Carmen Filippa, Coppola Elena, Maglio Rosaria, Madonna Vincenzo, Floro Francesca, De Ciutiis Fausto, Serrentino, Romano Salvatore, Perone Luigi, Strino Concetta, Gaudio Giuseppe, Uva Brunella, Brizzi Vincenzo, Mencarelli Mario, Vaccaro Annamaria, Fabbricatore Claudio, Congiu Vittorio, Lista Immacolata, Pacini Vittorio, De Maio Alfonso, Perez Vincenzo, Lauria Claudia, Esposito Vulgo Vincenzo, Iaquinta Salvatore, Urciuolo Enrica, Cavaliere Alfredo, Bosco Ambrogio, Miranti Salvatore, Cielo Valeria, Molinari Iolanda, Maurano Maria Rosaria, Ferraiolo Aurora, Raiola Maria Carmela, Belcastro Rosalba, Amirante Francesco, Taralbo Ciro, Iermoli Giandomenico, Masullo Salvatore, Polimene Mario, Scuotto Carlo, Passaretti Raffaele, Ferrante Luisa, Di Gennaro Lidia, Mancino Enea, Maja Walter, Allocca Annamaria, Vista Assunta, Di Maria Lina, Cuosta Luca, Russo Giuseppe, D'Orta Giuseppe, Cusitore Paolo, Amodio Raffaella, Nuzzolese Domenico, Mele Matilde, Vitagliano Salvatore, Milone Nicola, Nastasi Annamaria, Carrino Gaetano, Guerritore Alessandro, Procino Giuseppe, Venafrà Raffaele, Riccio Antonietta, Morazio Giovanni, Barbone Sandro, Bilardo Faetano, Di Franco Raffaele, Ferrara Maria, La Tergola Rosa, Cucciardi Giuseppe, Giordano Sergio, Barlaam Pantaleone, Cirelli Emilio, Iomo Luigi, Zanardi Felicia, Fusco Danila, Filardi Mario, Quagliarella Irma, Chiurazzi Fulvia, Lombardi Francesco, D'Amico Alberto, Ferrentino Gennaro, Massa Vincenza, Amoroso Guglielmo, Zangaraci Lucia, Amato Giovanni, Lombardi Angela, Stagliano Elena, Di Maria Lina,

Massa Salvatore, Tasco Giovanna, Ferraiolo Adriana, De Filippo Adriana, Napolitano Giuseppe, De Prisco Raffaele, Cuomo Anna Maria, Cassese Immacolata, Pulvirenti Gabriella Maria, De Crescenzo Vincenzo Maria, De Crescenzo Giulia, Viscardi Antonio, Gualtieri Serafina, Mincione Giuseppe, Capasso Chiara, Spinoccia Mauro, Giardulli Renato, Colonna Assunta, Colonna Armando, Pagnotta Marisa, De Rosa Giuseppe, Cavaleri Giuseppina, D'Alessandro Marianna, Carrino Caterina, Nuzzolese Domenico, Farina Ermelinda, Diocesi Di Pozzuoli, Ziccardi Rosalba, Angiolini Antonio, Chianese Domenico, Borga Ernesto, Cardillo Edoardo, Perelli Giorgio, Araimo Gaetano, Sica Raffaele, Izzo Giovanna, Petrone Ignazio, Caridi Francescantonio, Pofi Vincenzo, Muscolino Concetta, Tammaro Maurizio, Lombardi Alberto, Piedimonte Pasquale, Galluzzi Vincenzo, Gargiulo Romina, Grillo Giuseppe, Renzi Gianfranco, Pisacane Maria, Lamberti Cesare, Romano Gennaro, Gentile Fausto, Iovi Maria, Attonito Sergio e Marucci Michelangela;

*nei confronti di*

Signori Gargiulo Cesare, Matrone Alfonso, D'Apuzzo Espedito, Gargiulo Cesare, Piagge Salvatore, Polito Maria Concetta, Bacchanico Angelo, Malfi Pierangelo, Todaro Domenico, Laneri Adriana, Vocca Sisto, De Stefano Ornella, De Felice Loredana, Frasca Celestino, Scognamiglio Domenico, Chirico Assunta, Ambrosone Giuseppina, Todisco Fulvio, Iannotta Alessandra, Coppola Rosario, Coppola Lorena, Cacace Aldo, Mautone Paola Maria, Anatrella Salvatore, Cozzolino Arcangelo, Migliore Annunziata, Placido Michelina, Esposito Maria, Vitagliano Salvato;

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso lo Studio

Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2014, proposto dal Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

*contro*

Signori Salvatore Galiero, Romanzi Laura, Ciccarino Anna, Miranti  
Ciro, Fossataro Elio, Barbato Cristina, De Pasquale Ada, Ianniello  
Annamaria, Parlato Simona, Oliva Barbara, Ionna Franco, Gualtieri  
Enrico, Scognamiglio Domenico, Cantelmo Antonio, Picillo Giuseppe,  
Boni Angelo, Di Domenico Eugenia, Adamo Francesco, Visone  
Ciro, Gargiulo Ombretta, Gargiulo Antonio, Esposito Gennaro,  
Ciliberti Gaetano, Caiazzo Maurizio, Galiero Filomena, Camozzi  
Antonio, Landolfi Antonio, Ceso Luigi, Nasta Eduardo, Merolla  
Ciro, Cozzolino Angela, Di Salvio Vincenzo, Martirani  
Giuliana, Politelli Nello, Politelli Lena, Giove Eduardo,  
Binetti Angela, Ceruzzi Filippo, Monfrecola Agostino,  
Lizio Giovanni, Amato Francesco, Salvati Luigi, Meomartini  
Paola, Napolitano Carlo, Porcaro Vincenzo, Esposito Francesco,  
Amato Maria, D'Ambrosio Carmine, Zuccarelli Bruno, Galasso  
Annamaria, Mandato Gerarda, Pascarelli Carmen Filippa,  
Coppola Elena, Maglio Rosaria, Madonna Vincenzo, Floro  
Francesca, De Ciutiis Fausto, Serrentino Aldo, Romano  
Salvatore, Perone Luigi, Strino Concetta, Gaudio Giuseppe,  
Uva Brunella, Brizzi Vincenzo, Mencarelli Mario, Vaccaro  
Annamaria, Fabbriatore Claudio, Congiu Vittorio, Lista  
Immacolata, Pacini Vittorio, De Maio Alfonso, Perez Vincenzo,  
Lauria Claudia, Esposito Vulgo Vincenzo, Iaquinta Salvatore,  
Urciuolo Enrica, Cavaliere Alfredo, Bosco Ambrogio, Miranti  
Salvatore, Cielo

Valeria, Molinari Iolanda, Maurano Maria Rosaria, Ferraiolo Aurora, Raiola Maria Carmela, Belcastro Rosalba, Amirante Francesco, Taralbo Ciro, Iermoli Giandomenico, Masullo Salvatore, Polimene Mario, Scuotto Carlo, Passaretti Raffaele, Ferrante Luisa, Di Gennaro Lidia, Mancino Enea, Maja Walter, Allocca Annamaria, Vista Assunta, Di Maria Lina, Cuosta Luca, Russo Giuseppe, D'Orta Giuseppe, Cusitore Paolo, Amodio Raffaella, Nuzzolese Domenico, Mele Matilde, Vitagliano Salvatore, Milone Nicola, Nastasi Annamaria, Carrino Gaetano, Guerritore Alessandro, Procino Giuseppe, Venafra Raffaele, Riccio Antonietta, Morazio Giovanni, Barbone Sandro, Bilardo Faetano, Di Franco Raffaele, Ferrara Maria, La Tergola Rosa, Cucciardi Giuseppe, Giordano Sergio, Barlaam Pantaleone, Cirelli Emilio, Iomo Luigi, Zanardi Felicia, Fusco Danila, Filardi Mario, Quagliarella Irma, Chiurazzi Fulvia, Lombardi Francesco, D'Amico Alberto, Ferrentino Gennaro, Massa Vincenza, Amoroso Guglielmo, Zangaraci Lucia, Amato Giovanni, Lombardi Angela, Stagliano Elena, Di Maria Lina, Massa Salvatore, Tasco Giovanna, Ferraiolo Adriana, De Filippo Adriana, Napolitano Giuseppe, De Prisco Raffaele, Cuomo Anna Maria, Cassese Immacolata, Pulvirenti Gabriella Maria, De Crescenzo Vincenzo Maria, De Crescenzo Giulia, Viscardi Antonio, Gualtieri Serafina, Mincione Giuseppe, Capasso Chiara, Spinoccia Mauro, Giardulli Renato, Colonna Assunta, Colonna Armando, Pagnotta Marisa, De Rosa Giuseppe, Cavaleri Giuseppina, D'Alessandro Marianna, Carrino Caterina, Nuzzolese Domenico, Farina Ermelinda, Diocesi Di Pozzuoli, Ziccardi Rosalba, Angiolini Antonio, Chianese Domenico, Borga Ernesto, Cardillo Edoardo, Perelli Giorgio, Araimo Gaetano, Sica Raffaele, Izzo Giovanna, Petrone Ignazio, Caridi Francescantonio, Pofi Vincenzo, Muscolino Concetta, Tammaro



Maurizio, Lombardi Alberto, Piedimonte Pasquale, Galluzzi Vincenzo, Gargiulo Romina, Grillo Giuseppe, Renzi Gianfranco, Pisacane Maria, Lamberti Cesare, Romano Gennaro, Gentile Fausto, Iovi Maria, Attonito Sergio, Marucci Michelangela, Gargiulo Cesare, Matrone Alfonso, D'Apuzzo Espedito, Gargiulo Cesare, Piagge Salvatore, Polito Maria Concetta, Bacchanico Angelo, Malfi Pierangelo, Todaro Domenico, Laneri Adriana, Vocca Sisto, De Stefano Ornella, De Felice Loredana, Frasca Celestino, Scognamiglio Domenico, Chirico Assunta, Ambrosone Giuseppina, Todisco Fulvio, Iannotta Alessandra, Coppola Rosario, Coppola Lorena, Cacace Aldo, Mautone Paola Maria, Anatrella Salvatore, Cozzolino Arcangelo, Migliore Annunziata, Placido Michelina, Esposito Maria, Vitagliano Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Cannellini, con domicilio eletto presso la segreteria della Sez. V del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

*nei confronti di*

Consorzio GE. SE. CE. DI. - Gestione Servizi Centro Direzionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Cimadomo e Matteo Maria Fiorentino, con domicilio eletto presso il sig. Luca Savini in Roma, via Sabotino, n. 12;

*per la riforma*

entrambi gli appelli:

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 5412/2013, resa tra le parti, concernente la gestione, la manutenzione e la fornitura di beni e di servizi pubblici.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, del Consorzio GE. SE. CE. DI. - Gestione Servizi Centro Direzionale,

nonché dei signori indicati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Bruno Cimadomo, Matteo Maria Fiorentino, Bruno Crimaldi ed Edoardo Cannellini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1 Con ricorso n. 5305 del 2012, proposto al T.A.R. per la Campania e notificato il 28-29 novembre 2012, i signori Galiero ed altri, identificati in epigrafe, dedotta la loro qualità di proprietari di unità immobiliari ubicate nel Centro Direzionale di Napoli e adibite ad abitazione, esponevano che:

- il Centro Direzionale di Napoli (di seguito, il C.D.N.) era stato realizzato in convenzione tra lo stesso Comune e la società Mededil, cui sono successivamente subentrate le società Nuova Mecfond, indi Iritecna, ed infine Fintecna;
- la Mededil aveva realizzato tutta l'infrastruttura pubblica del C.D.N. su suoli di sua proprietà, con l'obbligo di trasferirli, con le infrastrutture realizzate, al Comune;
- nelle more della consegna delle aree e delle infrastrutture al Comune, con atto notarile del 28 dicembre 1983 era stato costituito il Consorzio GeSeCeDi - Gestione Servizi Centro Direzionale, tra i proprietari dell'epoca dei suoli e degli immobili interessati, con lo scopo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, infrastrutture ed aree pubbliche, ovvero di uso pubblico, e la manutenzione e l'esercizio degli impianti e servizi pubblici, con la possibilità di acquisire la concessione dal Comune, a titolo oneroso o gratuito, per la

manutenzione e la gestione dei suddetti servizi; ciascun consorziato si è obbligato ad includere negli atti di trasferimento degli immobili il vincolo di partecipazione al Consorzio per tutti i successivi aventi causa;

- l'area del C.D.N. è stata indi aperta al pubblico, e dal 1988 il Consorzio ha iniziato a svolgere l'attività di gestione e manutenzione dei beni pubblici, quali strade, infrastrutture, aree, impianti e servizi, senza l'emanazione di autorizzazioni o altri provvedimenti da parte del Comune;

- il GeSeCeDi ha indi citato in giudizio il Comune stesso per il pagamento degli oneri della propria gestione;

- con atto di transazione in data 27 luglio 1999 (rep. 68326), stipulato tra l'Iritecna, succeduta a Mededil, ed il Comune, è stato previsto il trasferimento della proprietà a quest'ultimo delle infrastrutture pubbliche, con la presa in consegna di tutte le opere infrastrutturali e dei relativi impianti realizzati sin dal 1990;

- con ulteriore atto di transazione del 26 gennaio 2000 (rep. 37272), la Iritecna (ovvero, Fintecna) ha trasferito infine al Comune le aree site nel C.D.N. e le infrastrutture ivi realizzate.

I ricorrenti dopo le vicende esposte, e previa diffida notificata al Comune in data 10 luglio 2012, hanno proposto infine il loro ricorso, per l'efficienza dell'Amministrazione ai sensi del d. lgs. n. 198/2009.

Con tale ricorso, essi hanno chiesto che sia ordinata al Comune l'assunzione della gestione diretta delle aree e delle opere infrastrutturali del comprensorio del C.D.N., con il corretto svolgimento dei servizi pubblici di gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e della polizia municipale sulle aree e sulle opere infrastrutturali, nonché sui relativi impianti di

proprietà comunale, e con inibitoria della gestione da parte di altri soggetti privi di titolo.

Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio in resistenza alle pretese avversarie, dichiarando di aver provveduto alle formalità, previste dalla legge, della pubblicazione di notizia del ricorso sul sito istituzionale e della relativa comunicazione al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

Anche il Consorzio intimato si è costituito in giudizio, depositando documenti ed opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Con atto depositato il 10/4/2013 sono intervenuti in giudizio *ad adiuvandum* ulteriori soggetti, identificati in atti.

A seguito di ordinanza istruttoria n. 2013 del 17 aprile 2013, l'Amministrazione resistente ha prodotto ulteriore documentazione.

2 All'esito del giudizio il T.A.R. adito, con la sentenza n. 5412/2013 in epigrafe, dopo avere disatteso le molteplici eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle difese del Comune e del Consorzio, lo ha accolto in parte nel merito.

Il Tribunale ha accertato, infatti, il mancato svolgimento da parte del Comune dei servizi pubblici nell'ambito del Centro Direzionale e ha ordinato allo stesso Comune di porre a ciò rimedio, previo espletamento delle operazioni di consegna eventualmente necessarie, emanando gli atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo per la gestione dei servizi pubblici in questione (direttamente, ovvero mediante gli enti incaricati) con le forme e nei modi previsti dall'ordinamento, ed estendendo al C.D.N. l'operatività prevista per le altre circoscrizioni cittadine.

3 La sentenza del TAR ha formato oggetto di due separati appelli, da parte del Comune e del Consorzio, che reiteravano le proprie eccezioni

in rito disattese dal T.A.R. e contestavano anche nel merito la pronuncia appellata, domandandone l'integrale riforma, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Ciascuna delle due appellanti si è costituita in giudizio, altresì, nel procedimento proposto dalla coappellante.

Il Consorzio ha dichiarato però di condividere solo parzialmente i motivi dell'appello del Comune, dissentendo dalla posizione da questo assunta rispetto al capo della sentenza impugnata concernente la rilevanza giuridica dei protocolli d'intesa a suo tempo sottoscritti tra l'Amministrazione ed il medesimo Consorzio, atti che quest'ultimo ha reputato, diversamente dal Comune, come vincolanti e tuttora pienamente efficaci.

Questa Sezione nella fase cautelare del giudizio, sul rilievo che le statuizioni emesse dalla sentenza appellata integrassero, per le appellanti, un pregiudizio grave ed irreparabile, ha sospeso l'esecutività della pronuncia.

Le ragioni delle stesse appellanti trovavano ulteriore illustrazione ed approfondimento in successive memorie.

*Ex adverso* si costituivano in giudizio, mediante lo stesso atto, sia gli originari ricorrenti ed interventori di primo grado, sia, congiuntamente, gli ulteriori soggetti elencati in epigrafe quali interventori in appello, i quali tutti contestavano la fondatezza degli appelli e concludevano per la conferma della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2015, i due appelli sono stati trattenuti in decisione.

4 Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, CPA, poiché proposti avverso la stessa sentenza di primo grado.

La Sezione deve dare preliminarmente atto della mancata proposizione

di gravame avverso la statuizione con cui il TAR ha dichiarato l'inammissibilità degli atti di intervento proposti nel primo grado di giudizio, a causa della mancata formalità della notifica prevista dall'art. 50 c.p.a.

Poiché, inoltre, la stessa mancanza inficia - come rilevato dalla difesa consortile ai sensi dell'art. 97 c.p.a. - anche gli interventi formulati in questo secondo grado, pure i medesimi devono essere analogamente dichiarati inammissibili.

5 Tutto ciò premesso, gli appelli sono infondati, pur se le statuizioni emesse con la sentenza impugnata richiedono una motivazione parzialmente diversa per poter trovare conferma.

6 La peculiarità della vicenda che forma oggetto di causa rende opportuno riproporre subito l'introduzione illustrativa che il primo Giudice ha anteposto al proprio esame della materia del contendere.

*«Nel merito i ricorrenti deducono che:*

*- il Comune, pur avendo ottenuto la consegna delle opere infrastrutturali e dei relativi impianti ed il trasferimento delle aree e delle opere infrastrutturali, avrebbe continuato a disinteressarsi dei beni pubblici in questione ed a tollerarne la gestione di fatto e non retribuita da parte del consorzio GeSeCeDi, il quale farebbe ricadere i relativi oneri sui proprietari forzosamente consorziati, laddove questi ultimi usufruirebbero di servizi di scarsa qualità sostenendone i costi cumulati con gli oneri della fiscalità generale;*

*- il Consorzio abusivamente, senza alcun titolo formale, svolgerebbe la manutenzione e la gestione della viabilità comunale soprattutto pedonale, della fognatura, degli arredi, impianti, opere a verde pubblico, del servizio di spazzamento e di smaltimento dei rifiuti, di vigilanza anche armata alle proprie dirette dipendenze;*

*- il Comune, per incapacità gestionale e illecita tolleranza, trascurerebbe di*

*adempiere alle funzioni istituzionali ed alla corretta erogazione dei servizi pubblici nell'area del CDN.*

*Al riguardo il Comune resistente obietta che:*

- nonostante le transazioni stipulate nel 1999 e nel 2000 ed i protocolli di intesa all'uopo sottoscritti con il Comune, il GeSeCeDi non avrebbe mai avuto l'affidamento della gestione dei servizi in questione, né il Comune avrebbe mai autorizzato o approvato alcuna attività del Consorzio;*
- non si sarebbe proceduto alla costituzione della società mista tra il Comune ed il consorzio GeSeCeDi per la gestione integrata dei servizi, secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 2679 del 29/8/2000, annullata dal TAR Campania con sentenza n. 2144 del 31/1/2002, passata in giudicato;*
- la Fintecna o i suoi dante causa non avrebbero provveduto alla consegna delle aree pubbliche del CDN.*

*La difesa del Consorzio rappresenta, dal canto suo, che:*

- il 97% dei ricorrenti non avrebbe mai corrisposto alcunché al Consorzio stesso per oneri di gestione ammontanti a circa 200-300 euro ad appartamento, solo in parte dovuti per gli interventi volontari di manutenzione e pulizia su aree pubbliche;*
- solo alcune infrastrutture sarebbero di proprietà pubblica e consegnate dalla Mededil e suoi aventi causa al Comune (asse verde pedonale a quota 12 da piazza Salerno e via Ausilio compresa la viabilità di collegamento alla quota 5 con relativi sottoservizi, piastra pedonale a quota 12 antistante il Palazzo di Giustizia, asse pedonale nord-sud tra le isole edificatorie 3-4-6-7, viabilità di collegamento tra piazza Cenni e via Taddeo da Sessa a quota 5 con sottoservizi, impianti di pubblica illuminazione e del verde, parcheggi pubblici coperti di circa 60.000 mq), mentre tutte le altre aree scoperte pertinenziali, costituenti le isole all'interno delle quali si trovano i singoli fabbricati, sarebbero di proprietà privata, anche se sottoposti a servitù di uso pubblico dalla lottizzatrice Mededil*

*allo scopo di consentire la libera circolazione dei pedoni e dei mezzi di soccorso all'interno di tutto il Centro Direzionale;*

*- il GeSeCeDi sarebbe stato costituito nel 1983-1984 come associazione non riconosciuta senza scopi di lucro fra tutti i proprietari del complesso (con obbligo di trasmettere agli aventi causa il vincolo partecipativo) per la manutenzione, gestione delle opere di urbanizzazione, degli impianti e dei servizi pubblici e di uso pubblico, per la pulizia delle strade, manufatti e aree private intercondominiali di uso pubblico, per la custodia dell'intero complesso; in base al testo coordinato dello statuto-regolamento approvato dall'assemblea consortile nel 1987 gli oneri relativi alle aree pubbliche, agli impianti pubblici e alle aree a verde pubblico sarebbero previsti in via temporanea fino al subentro dell'autorità comunale o degli enti preposti;*

*- il Consorzio, con i suoi interventi manutentivi e gestionali, garantirebbe al comprensorio uno livello qualitativo di servizi superiore a tutti gli altri quartieri cittadini, nonché la sicurezza per gli abitanti ed i frequentatori della zona, accrescendo il valore di mercato degli immobili ivi ubicati;*

*- per contro, relativamente ai servizi attualmente demandati al Comune (a quota pedonale raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a quota 5 parcheggi, illuminazione delle aree pubbliche), non sarebbero eseguite manutenzioni, verrebbe trascurato il verde, mancherebbe la vigilanza della polizia municipale;*

*- gli abitanti-proprietari delle torri ex INPDAP in larga misura non pagherebbero gli oneri consortili ed avrebbero assunto iniziative in sede giudiziaria, con esito sfavorevole, per far riconoscere la insussistenza della qualità di consorziati;*

*- in ogni caso i consorziati sarebbero tenuti al pagamento degli oneri relativi a tutti i servizi svolti dal Consorzio e di quelli derivanti dall'eventuale integrazione dei servizi non svolti adeguatamente dal Comune;*

*- nel 1988 la Mededil affidava al Consorzio il compito di gestire le infrastrutture*



*pubbliche nelle more del loro trasferimento al Comune, ivi compreso fino al 1996 l'impianto comunale di sollevamento delle acque reflue al servizio non solo del CDN ma anche di altri quartieri cittadini;*

*- ultimata la realizzazione delle infrastrutture non avveniva tuttavia il trasferimento di esse al Comune, sicché il Consorzio proponeva azione in giudizio, conclusa con la transazione rep. n. 68326 del 1999, seguita in data 26/1/2000 dal previsto trasferimento di proprietà e dalla consegna delle infrastrutture in data 21/2/2000;*

*- il contenzioso tra Consorzio e Fintecna si chiudeva con transazione del 9/10/2000 a tacitazione di ogni pretesa anche nei confronti del Comune fino a tutto il 1992;*

*- in base ai protocolli di intesa intervenuti con il Comune nel 1999 e 2000, recepiti con delibere di Giunta n. 2679 del 29/8/2000 e di Consiglio n. 43 del 9/3/2011, in vista della costituzione di una società per la gestione unitaria e integrata dell'intero complesso, veniva prevista la continuazione delle attività tradizionalmente svolte dal Consorzio anche per le infrastrutture pubbliche, con riferimento alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla pulizia, fino al 30/4/2000, ovvero nelle more del subentro della nuova società atteso entro la fine del 2000; l'iniziativa non aveva tuttavia seguito;*

*- con nota prot. n. 112 del 8/5/2006, indirizzata al SUNLA, il Comune comunicava di aver stabilito che il Consorzio provvedesse in via temporanea all'attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture pubbliche, riferendo l'esistenza di un contenzioso avente ad oggetto le relative pretese economiche;*

*- con sentenza della sez. I n. 10842 del 5/8/2003, il TAR Campania aveva riconosciuto il diritto del Consorzio al pagamento delle prestazioni concretamente effettuate per il periodo successivo al protocollo d'intesa del 17/11/1999 e l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'attività svolta in precedenza; in ordine alla liquidazione delle relative spettanze penderebbe giudizio innanzi al*

*Tribunale di Napoli*.

7 La Sezione deve a questo punto procedere alla qualificazione dell'azione esperita a suo tempo con l'originario ricorso introduttivo di primo grado.

7a L'elemento principale che ha indotto il primo Giudice ad attenersi alla qualificazione giuridica data all'originario ricorso da chi l'aveva proposto - in termini di «ricorso per l'efficienza dell'Amministrazione ai sensi del d. lgs. n. 198/2009» - si ricollega all'idea che la controversia originasse essenzialmente dall'espletamento da parte del Consorzio, nell'area del C.D.N., di servizi pubblici (*«le doglianze dedotte dai ricorrenti si riferiscono ... al complesso dello svolgimento di tutti i servizi pubblici nell'ambito del CDN»*).

7b La Sezione ha però avuto modo di reputare inappropriata quest'ultima qualificazione con la propria recente sentenza 23 ottobre 2014, n. 5246, richiamata da ambo le appellanti.

Tale decisione si è espressa su un aspetto complementare della materia dell'attuale contendere, ossia ha investito il versante dei rapporti di «dare e avere», sorti tra il Consorzio e il Comune a seguito delle attività prestate dal primo «in luogo» del secondo.

Con tale sentenza, la Sezione ha escluso che le prestazioni - per le quali il Consorzio invoca da tempo un pagamento dal Comune, per averle espletate in sua vece - siano riconducibili ad un'attività di pubblico servizio.

Le attività disimpegnate in concreto, è stato osservato, *«non sono svolte nei confronti della collettività, ma dell'amministrazione comunale, quale proprietaria delle 'infrastrutture' cui il protocollo d'intesa fa riferimento. Solo quest'ultima è dunque destinataria delle utilità rivenienti dalle prestazioni svolte dal consorzio odierno appellato.*

*Si verte pertanto in uno schema negoziale di tipo bilaterale, proprio degli appalti pubblici di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 10, cod. contratti pubblici, in forza dei quali l'amministrazione assume l'obbligo di versare un corrispettivo all'appaltatore, nell'ambito di un rapporto giuridico bilaterale in cui la stazione appaltante acquisisce in via definitiva un'utilità».*

7c In coerenza con questa impostazione, che la Sezione condivide e fa propria per la definizione della presente controversia, occorre allora rimarcare come l'inerzia ascritta dagli originari ricorrenti al Comune non verte tanto nella materia dei servizi pubblici, quanto (principalmente, se non esclusivamente) in quella dei servizi resi alla Pubblica Amministrazione.

Questo elemento già di per sé fa dubitare della possibilità di configurare il ricorso di primo grado quale espressione dello specifico strumento di cui al d. lgs. n. 198/2009, posto che la relativa tutela può essere chiesta dai titolari di interessi omogenei per una pluralità di «*utenti econsumatori*», ove sussista una «*lesionediretta, concreta ed attuale*» dei loro interessi, mediante una azione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, tesa a ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.

7d La qualificazione data al ricorso di primo grado si manifesta poi viepiù impropria, anche in considerazione delle eccezioni riproposte dalle attuali appellanti, per le quali l'atto introduttivo avversario non avrebbe nemmeno gli specifici requisiti formali e contenutistici posti dalla relativa norma speciale.

7e Da qui la necessità avvertita dalla Sezione di pervenire ad una qualificazione diversa del ricorso di prime cure, ossia quella di una comune azione proposta contro l'inerzia della P.A.

Il primo Giudice ha avuto già modo di osservare che la genericità del ricorso - eccepita dalle attuali appellanti con riferimento ai particolari caratteri della specifica azione prevista dal d. lgs. n. 198/2009 - *«non potrebbe comunque portare ad una pronuncia di inammissibilità di un ricorso che presenta anche i contenuti di un'azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., posto che l'art. 32 c.p.a. sancisce nel processo amministrativo, in via di principio, la conversione delle azioni»*.

Va dato atto, inoltre, che l'affermazione del T.A.R. sulla sussistenza in concreto dei *«contenuti di un'azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.»* non ha trovato in questa sede alcuna puntuale critica (fermo quanto verrà detto nei paragr. 9d e segg. intorno all'esistenza in concreto dei presupposti del silenzio-rifiuto impugnato).

Questa Sezione, infine, ha già rilevato che l'applicazione dell'istituto della conversione delle azioni può ben essere fatta dal Giudice anche d'ufficio (sentenza 3 maggio 2012, n. 2546).

L'art. 32 del C.P.A. si limita infatti, al comma 2, a stabilire che *«il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni»*, ove non concordi con la qualificazione data dalle parti.

E la Sezione ha posto appunto in rilievo che la norma *«non fa quindi riferimento alcuno alla necessità di una previa domanda di parte come condizione per la conversione ope judicis»*.

*Quest'ultima non è configurata, invero, come una "risposta" del Giudice ad un particolare ed apposito petitum, ma rappresenta solo uno dei possibili epiloghi di un'operazione preliminare, di interpretazione e qualificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che comunque la legge richiede al giudicante»* (sentenza n. 2546/2012 cit.).

7f La controversia in esame va quindi considerata come un caso in cui

si sia contestata l'inerzia dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 117 CPA.

8 Una volta assunta questa prospettiva, cade con ciò stesso la gran parte delle eccezioni in questa sede riproposte, che presupponevano appunto la peculiare qualificazione formale testualmente conferita al ricorso.

8a Rimangono però da vagliare i motivi d'appello con i quali viene contestato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalle attuali appellanti, per le quali vi sarebbe un conflitto di interessi tra le controparti ed il Consorzio, con la conseguente carenza di un'autonoma legittimazione attiva delle prime ad agire in giudizio.

Le appellanti osservano che gli originari ricorrenti, praticamente tutti membri del Consorzio GeSeCeDi, con la loro iniziativa si sarebbero posti in contrasto con questo.

I ricorrenti, infatti, da un lato, con il loro ricorso, chiedevano che il Comune assumesse la gestione diretta delle attività in discussione, facendone cessare l'esercizio da parte del Consorzio; dall'altro, però, nella loro veste di consorziati, stavano esercitando con il loro ente proprio tali attività, ed avrebbero avuto interesse statutario a conservarne la gestione.

E' stato ricordato, inoltre, che i ricorrenti con l'adesione al Consorzio erano vincolati dal suo statuto e tenuti al rispetto delle determinazioni assunte dai suoi organi, cui era riservata la legittimazione a trattare le problematiche rientranti, come quelle in controversia, nell'oggetto consortile. Ebbene, gli interessati non avevano mai espresso il loro dissenso dal Consorzio nei modi previsti dalla legge mediante l'impugnativa delle deliberazioni emanate in materia dall'ente (in particolare, quelle posta alla base dei protocolli d'intesa stipulati con il

Comune, nonché delle azioni giudiziarie intentate contro di esso per ottenere il riconoscimento economico delle attività svolte), dalle quali tutte dovevano pertanto ritenersi vincolati.

8b L'eccezione è stata così respinta in prime cure con la seguente motivazione.

*3.3. I ricorrenti sono soggetti distinti dal consorzio, avente un propria soggettività giuridica, per cui manca una legittimazione attiva dei ricorrenti ad agire in nome e per conto del Consorzio, come per converso il Consorzio non ha legittimazione a far valere azioni rientranti nella titolarità dei consorziati, individualmente o collettivamente considerati.*

*E' evidente che le ricadute delle rispettive azioni giudiziarie dei consorziati e del consorzio potranno semmai rilevare nei rapporti tra i medesimi ed in seno al consorzio, estranei a questa sede giudiziale, ma non possono escludere o limitare la legittimazione di soggetti distinti nel tutelare la propria sfera giuridica nella maniera ritenuta più opportuna, nelle forme e con i rimedi previsti dall'ordinamento.*

*3.4. Invero, le doglianze dedotte dai ricorrenti si riferiscono non già a specifici aspetti, ma al complesso dello svolgimento di tutti i servizi pubblici nell'ambito del CDN, essendo lamentata l'inerzia da parte del Comune a causa del mancato esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed essendo prospettata la sussistenza di un obbligo di provvedere in merito».*

8c La Sezione ritiene che la sostanza della valutazione così espressa dal primo Giudice debba essere condivisa.

Il Tribunale ha difatti inteso sottolineare l'elemento di fondo che i ricorrenti, soggetti distinti dal Consorzio, facevano valere in giudizio situazioni giuridiche che rientravano nella loro titolarità, e non già in quella consortile, agendo essi quali cittadini residenti nell'area interessata, il cui *status* individuale non poteva certo ritenersi venuto

meno con il loro ingresso -del resto, obbligato- nel Consorzio, quasi questo fosse stato una sorta di *capitis deminutio*.

E parimenti meritevole di adesione è la considerazione del T.A.R. che la possibilità di eventuali ricadute indirette della loro iniziativa giudiziaria sulle attività consortili, pur potendo eventualmente rilevare nell'ambito dei relativi rapporti interni in seno al consorzio, non avrebbe potuto escludere né limitare la legittimazione dei ricorrenti a tutelare la propria sfera giuridica nella maniera ritenuta più opportuna nelle forme ammesse dall'ordinamento.

8d Ad integrazione di quanto precede, vale evidenziare che l'azione in giudizio di cui si tratta è stata promossa contro l'inerzia dell'Amministrazione comunale, e solo di riflesso impattava sul soggetto consortile.

Va poi soprattutto considerato che il «*conflitto di interessi*» sul quale gli appellanti insistono non è interno al ricorso, ma semmai solo esterno ad esso. Il conflitto di posizioni che può rendere inammissibile un ricorso giurisdizionale è quello esistente tra gli autori di un ricorso collettivo, che è appunto ammissibile a condizione che l'interesse fatto valere dai ricorrenti non presenti a livello individuale aspetti di contrasto (e quindi sussista in questo senso un conflitto di interessi). L'eventuale situazione conflittuale configurabile, invece, tra chi ricorra in giudizio nell'esercizio di facoltà sue proprie ed un soggetto terzo potrebbe avere magari dei riverberi sui loro rapporti giuridici -il che si è già detto-, ma non è in grado di pregiudicare la proponibilità del ricorso.

8e La Sezione deve escludere, infine, che gli interessati siano venuto meno a qualsivoglia onere di impugnativa di pregresse determinazioni del Consorzio.

In primo luogo, va rilevato che il ricorso da essi proposto non era inteso a far accertare illegittimità ascrivibili al Consorzio, ma semmai l'illegittima inerzia del Comune.

In secondo luogo, l'azione da loro esperita, come è tipico del contenzioso contro il silenzio della P.A., aveva la funzione di porre rimedio a questo per l'avvenire, senza poter avere effetti sulle vicende pregresse: e tantomeno, quindi, sulle controversie a suo tempo promosse dal Consorzio per ottenere dal Comune un riconoscimento economico per le attività da esso svolte fino ad allora per l'Amministrazione.

Quanto, infine, al richiamo fatto dalla difesa consortile alle deliberazioni dello stesso ente privato alla base dei protocolli d'intesa stipulati con il Comune, ha un rilievo preliminare e assorbente il fatto che, come si vedrà nel prossimo paragrafo 10b, i predetti protocolli al tempo del ricorso avessero già da tempo esaurito la loro efficacia giuridica.

8f Ne consegue che l'eccezione trattata risulta infondata sotto tutti i profili nei quali è stata declinata.

9 Occorre ora esaminare le deduzioni di appello, con cui è stato riproposto il ricorso di prime cure quale rimedio attivato ai sensi dell'art. 117 CPA avverso l'inerzia del Comune di Napoli.

9a Dal punto di vista dei presupposti processuali del ricorso, la Sezione condivide il rilievo del primo Giudice per il quale *«la lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi dei ricorrenti emerge dal cumulo dell'assoggettamento, sia pure parziale, agli oneri consortili ed alla fiscalità generale, che comunque sussiste a prescindere dal concreto adempimento delle relative obbligazioni»*.

La valenza di tale rilievo non viene certo meno per la prospettiva,



meramente futura ed incerta (nell'*an* e nel *quantum*), che il riconoscimento economico che il Consorzio riuscirà ad ottenere dal Comune sarà conclusivamente retrocesso ai consorziati.

9b Tanto premesso, occorre rilevare che l'Amministrazione - in esecuzione delle due transazioni agli atti (stipulate dal Comune con Iritecna S.p.a. in data 27 luglio 1999 e 26 gennaio 2000) - è stata già da tempo immessa nel possesso delle infrastrutture pubbliche del centro direzionale di Napoli.

In questo senso, sono testuali le previsioni degli artt. 4.9 del primo contratto e degli artt. 5-6 del secondo (rispettivamente: *«L'Amministrazione Comunale prende in consegna tutte le opere infrastrutturali ed i relativi impianti realizzati da MEDEDIL e completati sin dal 1990, nello stato di fatto in cui gli stessi si trovano»; «nel possesso delle consistenze immobiliari oggetto del presente atto il Comune di Napoli viene immesso con la sottoscrizione del presente atto»; «il Comune di Napoli ... riconosce che con il presente atto si è verificato il trasferimento delle aree e delle opere infrastrutturali a suo favore»*).

9c Nondimeno, è incontestato - e comunque risulta dalla documentazione - il fatto che anche dopo siffatta acquisizione l'Amministrazione comunale non si sia fatta carico della gestione delle relative infrastrutture dal punto di vista dei servizi ad esse inerenti (la gestione, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, la vigilanza, la pulizia, ecc.).

E parimenti è pacifico che essa non si sia fatta carico di vigilare sul rispetto del divieto di circolazione sulle aree pedonali, pur trattandosi di un compito istituzionale di polizia municipale, e pertanto di sua sicura competenza.

Il Comune, infatti, prima con i protocolli del 1999-2000 (di seguito

esaminati nella presente sentenza), e poi solo in via di fatto e in assenza di ulteriori atti formali, ha lasciato che di tutto ciò si occupasse il Consorzio.

Va rimarcato come il rapporto intercorrente tra il Comune e il Consorzio -che la stessa difesa consortile riconduce in memoria allo schema dell'appalto pubblico di servizi - non sia sorto sulla base di una procedura di evidenza pubblica (anche se in questa sede tale mancanza non ha uno specifico rilievo, non essendo discusse responsabilità o pretese di carattere patrimoniale).

9d Nell'atto di appello l'Amministrazione comunale ha dedotto che il T.A.R. -nella prospettiva della conversione dell'originario ricorso introduttivo in un ricorso contro il silenzio della P.A.- avrebbe dovuto almeno individuare la ragione giuridica della sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di rispondere agli istanti e di emanare il concreto provvedimento da loro richiesto.

Osserva la Sezione che, in presenza delle circostanze sopra rilevate, i principi fondamentali sulla gestione dei beni pubblici impongano all'Amministrazione comunale di farsi carico delle infrastrutture di cui è titolare, delle quali aveva formalmente acquisito anche il possesso, e dei servizi ad esse inerenti: l'ovvietà di tali principi generali non rendeva necessarie specifiche citazioni normative da parte di chi ha agito in giudizio per poterne ottenere il rispetto.

Né era ascrivibile alla stessa parte ricorrente un onere di individuazione analitica dei profili contenutistici della complessa attività provvedimentale dovuta dall'Amministrazione per la adeguata gestione dei beni e delle aree oggetto del giudizio, potendo quindi reputarsi sufficiente a delineare l'obbligo di provvedere azionato in concreto quanto esposto dagli interessati nell'atto di diffida e poi col ricorso di

primo grado.

10a La Sezione deve inoltre evidenziare come il Comune non abbia fornito alcuna spiegazione sulle ragioni che hanno portato alla situazione attuale, né ha esposto ragioni che possano giustificare il protrarsi dell'assetto sopra descritto, e pertanto la propria inerzia sotto il profilo indicato.

L'appello del Comune, quanto mai diffuso nell'espone eccezioni di natura processuale, si presenta infatti del tutto 'sfuggente' sul piano sostanziale, quasi come se il Consiglio di Stato debba restare indifferente in presenza di una gestione del patrimonio pubblico caratterizzata dalla assenza della cura da parte della Amministrazione che vi è giuridicamente tenuta.

Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare, l'Amministrazione – anche quando si tratti dell'attività di cura e di gestione dei propri beni – deve dare esempio del rispetto della legalità (Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977; in termini, v. anche CEDU, Sez. I, 19 giugno 2001, *Zwiewrzyński c. Polonia*, § 73).

Nella specie, l'unico preciso elemento addotto all'uopo dall'Amministrazione è stato quello del contenzioso esistente con il Consorzio.

Ritiene al riguardo il Collegio che la pendenza di tale contenzioso, in realtà, sia giuridicamente irrilevante.

Le pretese di carattere economico proposte dal Consorzio - per la remunerazione o l'indennizzo delle attività svolte nell'interesse del Comune - non soltanto non impedivano una regolarizzazione del relativo assetto per il futuro, ma, al contrario, a più forte ragione imponevano ed impongono l'emanazione di tutti gli atti – e l'attivazione di tutte le iniziative – volte ad adeguare la situazione di

fatto a quella di diritto, cioè allo svolgimento dei servizi istituzionalmente dovuti alla collettività.

10b Nemmeno è possibile sostenere che le attività del Consorzio possano trovare una perdurante giustificazione – ovvero addirittura risultare doverose – con riferimento ai protocolli di intesa da esso conclusi con il Comune in data 17 novembre 1999 e 23 giugno 2000 (recepiti con la delibera della Giunta n. 2679 del 2000 e con la delibera del Consiglio n. 43 del 2001).

Il T.A.R. con la sentenza impugnata ha ritenuto che l'efficacia di tali protocolli dovesse ritenersi da tempo esaurita, e che perciò la gestione da parte del Consorzio risulti attualmente priva di titolo.

Tale statuizione è stata impugnata dallo stesso Consorzio, che reputa i protocolli, invece, tuttora pienamente efficaci e vincolanti, sottolineando come gli stessi non recassero alcun termine perentorio.

La tesi così sostenuta dal Consorzio, di cui la Sezione può ben conoscere *incidenter tantum* ai fini della soluzione della corrente controversia, non è però suscettibile di adesione.

Con i due citati protocolli d'intesa, si era convenuto tra le parti che per il periodo successivo al 17 novembre 1999 il Consorzio avrebbe continuato a svolgere le attività di manutenzione e di gestione «*tradizionalmente svolte anche per le infrastrutture pubbliche*» nel centro direzionale.

Peraltro, risulta dalla documentazione acquisita che:

- il protocollo del 17 novembre 1999 prevedeva una durata fino al 30 aprile 2000, salvo proroghe concordate;
- il protocollo del 20 giugno 2000 prevedeva, invece, che entro la fine di quell'anno sarebbe avvenuto il trasferimento della gestione di cui si tratta ad una costituenda società a capitale misto tra il Comune e il

Consorzio, con proseguimento, nelle more, dell'attività in corso di svolgimento da parte del Consorzio.

Sennonché, il previsto subentro della società mista non è stato poi più attuato, in quanto la deliberazione di G.M. n. 2679 del 29 agosto 2000, che avrebbe dovuto darvi seguito, è stata annullata dal TAR per la Campania con la sentenza n. 2144/2002, divenuta definitiva.

Va rilevato, inoltre, che la conferma disposta dal secondo protocollo dell'affidamento provvisorio al Consorzio delle attività in discussione in tanto si sarebbe potuta (in qualche modo) giustificare, in quanto proprio il Consorzio era il previsto *partner* della costituenda società mista, cui tutta la relativa gestione era destinata ad essere trasferita.

Una volta divenuta giuridicamente impossibile una tale possibilità (con l'annullamento in sede giurisdizionale della deliberazione n. 2679/2000), e in assenza di ulteriori atti o provvedimenti, però, non vi è dubbio che l'efficacia del medesimo protocollo doveva ritenersi cessata (per il venire meno del suo presupposto logico e giuridico, similmente a quanto avviene nel diritto privato sulla base dei principi in tema di presupposizione): il protrarsi dell'affidamento delle attività al Consorzio non aveva - e non ha - più alcuna base giuridica.

11 Da quanto esposto, emerge la mancanza di giustificazione dell'inerzia amministrativa avverso la quale è stato proposto il ricorso di primo grado, il quale, qualificato nei termini già illustrati, risulta fondato.

Deve pertanto essere confermata la statuizione del T.A.R. per la Campania per cui il Comune di Napoli è tenuto a provvedere all'emanazione di tutti gli atti amministrativi occorrenti per farsi carico della gestione delle infrastrutture pubbliche per cui è causa, nonché dello svolgimento dei servizi e degli altri compiti istituzionali ad esse

inerenti: attivando l'esercizio dei propri poteri-doveri istituzionali per attivare tale gestione e tale svolgimento con le procedure e le modalità previste dalla legge, l'Amministrazione comunale deve gestire il C.D.N. come gestisce le altre circoscrizioni cittadine.

La Sezione si riserva di prendere le misure appropriate nei confronti delle autorità che rimangono inerti e di nominare un commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., su istanza della parte interessata, in caso di ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel provvedere nel senso indicato.

12 Per le ragioni che precedono, gli appelli vanno rigettati, con la conferma della sentenza impugnata con motivazione parzialmente diversa, e con le conseguenti statuizioni complementari recate dal seguente dispositivo.

La peculiarità della controversia ed il suo esito inducono, tuttavia, a ravvisare ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge, confermando la sentenza impugnata con motivazione parzialmente diversa.

Ordina al Comune di Napoli di provvedere nel senso indicato in motivazione nel termine di centottanta giorni, decorrente dalla notificazione - a cura di parte - della presente sentenza.

Si riserva la nomina di un commissario *ad acta*, su istanza di parte, in caso di ingiustificato ritardo del Comune nel provvedere.

Dichiara inammissibili gli interventi formulati in appello.

Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)